

CONSORZIO AUSI

Consorzio per la promozione delle Attività Universitarie del Sulcis-Iglesiente

Palazzo Bellavista Monteponi – 09016 IGLESIAS

CAPITOLATO D'APPALTO

**AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE
DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INCENDIO
E RISCHI COMPLEMENTARI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE**

Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, commi 1, 2, e 3 del D. Lgs. nr. 50/2016 relativo al servizio di assicurazione per l'incendio e i rischi complementari del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Palazzo Bellavista, sede del Consorzio, sito in località Monteponi - Iglesias, secondo le condizioni previste nel presente Capitolato.

In particolare nel presente Capitolato sono contenuti:

- la durata dell'Accordo Quadro;
- l'importo di spesa complessiva;
- le regole relative alla procedura di aggiudicazione degli Appalti specifici;
- la tipologia delle prestazioni affidabili.

Modalità di affidamento e importo a base d'asta

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta sul portale di SardegnaCAT.

L'importo complessivo presunto dell'affidamento è pari ad **Euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) onnicomprensivo.**

Si precisa che il valore presunto dell'Accordo Quadro è frutto di una stima, tenendo conto delle spese sostenute per il medesimo servizio negli anni precedenti, e deve pertanto intendersi come importo massimo raggiungibile.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o annullare le procedure di gara in ogni momento.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non affidare o procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta, sempre che la stessa sia ritenuta valida e conforme alle esigenze.

Caratteristiche della polizza incendio e rischi complementari del patrimonio mobiliare e immobiliare

L'operatore economico dovrà presentare un proprio testo di polizza assicurativa, corredato dalle proprie condizioni generali di assicurazione (norme che regolano l'assicurazione in generale e norme che regolano l'assicurazione incendio e rischi complementari), con le seguenti caratteristiche:

Somme da assicurare

Partita 1)	Fabbricati	Euro	500.000,00
Partita 2)	Contenuto	Euro	700.000,00
Partita 3)	Fenomeno elettrico	Euro	10.000,00
Partita 4)	Ricorso terzi	<u>Euro</u>	<u>100.000,00</u>
Totale somme da assicurare		Euro	1.310.000,00

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo

Per gli eventuali sinistri di seguito si indicano **orientativamente** gli importi delle franchigie e scoperti ed i limiti di indennizzo:

EVENTI GARANZIE	FRANCHIGIE E SCOPERTI PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Eventi socio politici	Euro 500,00	80% della somma assicurata
Eventi atmosferici	Euro 500,00	80% della somma assicurata
Fenomeno elettrico	Euro 250,00	max Euro 50.000,00 per sinistro
Rigurgiti di fogna / Fuoriuscita di acqua	Euro 250,00	max Euro 15.000,00 per sinistro
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Euro 5.000,00	50% della somma assicurata
Acqua piovana	Euro 500,00	50% della somma assicurata
Frane, smottamenti	Euro 2.500,00	60% della somma assicurata
Terremoti	Scoperto 10%, minimo 25.000,00 Euro per ogni singola ubicazione	Massimo indennizzo per singola ubicazione 50% della somma assicurata con il massimo complessivo di polizza per sinistro/anno di 250.000,00 Euro
Intasamento gronde	Euro 1.000,00	max Euro 26.000,00 per sinistro
Gelo	Euro 500,00	max Euro 26.000,00 per sinistro
Deperimento di fissi e infissi	Euro 250,00	max Euro 26.000,00 per sinistro
Materiale di consumo in refrigerazione	Euro 250,00	Euro 5.000,00 per sinistro

Statistica sinistri

Con riferimento al servizio da assicurare, di seguito si indica il sinistro riportato nel periodo pregresso:

Struttura	N. Polizza	Data evento	Data denuncia	Costo Sinistri	Breve descrizione
Palazzo Bellavista	n. 800588868	26.06.2017	11.07.2017	161.190,43 (valutazione peritale)	Incendio nel compendio di Monteponi con origine dalla Località Villamarini per cause al momento ignote. Danni all'edificio limitati ad alcuni infissi, al pavimento in parquet e al giardino.

Durata

La durata dell'Accordo Quadro è determinata in trentasei (36) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.

L'Accordo Quadro può risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo del medesimo Accordo.

Singoli Appalti Specifici

L'Amministrazione prevede la stipulazione di Contratti Applicativi annuali, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, in caso di assunzione di nuove coperture assicurative aventi caratteristiche di rischio diverse, ovvero di disponibilità economica, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

L'Accordo Quadro verrà stipulato con atto pubblico amministrativo e con spese ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Corrispettivo

Il pagamento anticipato del premio sarà effettuato all'atto di sottoscrizione della polizza, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) dell'operatore economico. Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010.

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario, assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, al servizio in oggetto, nonché

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale dichiarazione sarà rilasciata dal Legale Rappresentante, che ha l'obbligo di comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: **85049613D8**.

Disciplina antimafia

Ai sensi dell'art. 84, comma 2 e art. 67 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, gli accertamenti in materia di disciplina antimafia non sono dovuti in quanto l'appalto in oggetto è di valore inferiore ad Euro 150.000,00.

Garanzia provvisoria

La Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. nr. 50/2016, come previsto dall'art. 1, comma 4 del D.L. nr. 76/2020 (D.L. "Semplificazioni").

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione, pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità dell'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore deve garantire la completezza del servizio, deve renderlo operativo secondo i termini previsti e le modalità riportate nel presente Capitolato.

L'appaltatore è inoltre diretto e unico responsabile di ogni conseguenza civile, amministrativa o penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e in particolare dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare personale dotato di adeguata capacità professionale in relazione alla natura e alla rilevanza delle operazioni alle quali è adibito, inoltre il personale ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell'espletamento del servizio.

Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all'oggetto del servizio.

Il Consorzio ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.lgs. 07.09.2005, n. 209 s.m.i., imputabili a negligenze, errori, omissioni.

Requisiti dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. nr. 50/2016, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria specificati nella Lettera di Invito, nonché essere in regola con tutti gli obblighi ed oneri indicati nell'Istanza di ammissione alla procedura.

L'Appaltatore, nello specifico, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura con oggetto inerente alla tipologia dell'appalto;
- iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi RUI, sezione A – Agenti, di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- comprovata competenza, esperienza e qualificazione professionale coerente con il servizio oggetto della procedura;
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. nr. 50/2016;

L'appaltatore si impegna ad erogare il servizio in termini quantitativi e qualitativi idonei ad assicurare il risultato contrattuale indicato nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non preventivamente autorizzata per iscritto dal Responsabile del Procedimento. Le modifiche non preventivamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove si ritenga opportuno, sarà a carico dell'esecutore il ripristino della situazione preesistente.

Obblighi verso il personale dipendente

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 e ss.mm.ii., l'appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti, ove presenti, il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti, nonché tutte le norme in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81.

Collocamento obbligatorio dei disabili

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 nr. 68 e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e

di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni (già contenute nell'istanza di ammissione):

- di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, non avendo alle proprie dipendenze nessun lavoratore;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge 68/1999.

Divieti

E' fatto espresso divieto, fin d'ora, all'appaltatore di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la Stazione Appaltante;
- cedere il contratto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso della Stazione Appaltante. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di stati di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'appaltatore, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura e al risarcimento del danno.

Penali

L'appaltatore sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi da parte della Stazione appaltante in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti; in ogni caso l'affidatario avrà l'obbligo di ovviare all'infrazione nel più breve tempo possibile.

Le sanzioni derivanti dalle inadempienze saranno stabilite dalla Stazione Appaltante in misura proporzionale all'entità dell'infrazione e comunque fino a un massimo stabilito pari al 10% dell'importo netto contrattuale in considerazione della gravità della medesima, del danno prodotto o potenziale, del comportamento doloso dell'Appaltatore, del grado di negligenza e dell'eventuale recidiva.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono causare l'applicazione di una penalità:

- la sospensione o l'abbandono del servizio affidato, salvo comprovata causa di forza maggiore;
- mancato rispetto delle prestazioni richieste nel Capitolato;
- ritardi nell'apertura delle posizioni di sinistro;
- ritardo nella integrazione della cauzione (ridotta a seguito dell'applicazione di penalità).

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, trasmessa con raccomandata A/R o via PEC, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno sottoposte all'esame del RUP per la successiva eventuale applicazione della penalità, da notificarsi con atto scritto inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dell'appaltatore o a mezzo PEC.

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'appaltatore anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa, dai collaboratori, nonché per lo scorretto comportamento nello svolgimento delle mansioni.

Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui il servizio non fosse effettuato per oggettive cause di forza maggiore.

L'applicazione della penalità come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa della Stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

L'applicazione della penalità, inoltre, non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di procedere all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, a carico dell'aggiudicataria, quando quest'ultima, per rifiuto di dare esecuzione ad ordine per negligenza, o per inosservanza degli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo eseguisse in maniera imperfetta.

Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore e specificatamente:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel Capitolato e nel Contratto (art. 1456 C.C.);
- nel caso in cui l'Appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla Stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 C.C.);
- nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto;
- nel caso in cui il servizio non sia stato realizzato compiutamente entro il termine finale (art. 1457 C.C.);
- nel caso di perdita del requisito dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e Riassicurativi RUI, sezione A – Agenti, di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, nr. 209;
- nel caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore;
- nel caso di perdita della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Stazione appaltante dichiara all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore questi è obbligato al risarcimento del danno.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili, attuazione misure di contenimento COVID-19) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l'appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali, né di risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.L. 50/2016.

Privacy

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D. Lgs nr. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate.

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla procedura, l'operatore concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l'operatore che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell'aggiudicazione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente del Consorzio, Responsabile del Procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a privati o enti pubblici economici qualora sia previsto da una norma di legge o regolamento.

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'Ente;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, ecc.).

Il Consorzio, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

Sopralluogo

Qualora l'operatore economico lo ritenesse necessario, può richiedere un sopralluogo previo appuntamento da concordarsi con l'Ufficio Amministrativo all'indirizzo e-mail info@consorzioausi.it oppure al numero di telefono 0781/259004.

Subappalto

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a) del D. Lgs. nr. 50/2016 la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di non prevedere il subappalto, pertanto l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto.

Spese

Le spese e tasse per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti tutte sono a carico dell'offerente.

Responsabile del procedimento

La Responsabile del Procedimento è la Signora Stefania Ballarin.

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'affidatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto oggetto del servizio sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato e dal contratto, valgono le norme del codice civile e del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

La Responsabile del Procedimento
Stefania Ballarin